

MINISTERO DELLE FINANZE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 1° giugno 1977, n. 285	Pag.	315
Legge 27 dicembre 1977 n. 984	»	317

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Occupazione giovanile.

Il programma predisposto da questo Ministero ai sensi dell'art.26 della legge 1.6.1977, n.285, concernente l'assunzione di giovani da impiegare in servizio di rilevanza sociale, trova tuttora in fase di avanzata realizzazione ed avrà completa attuazione con il definito espletamento degli esami di idoneità previsti dalla legge 29.2.1980, n.33.

I predetti esami cui hanno partecipato, in relazione alle singole carriere, un totale di n.1730 giovani assunti da questo Ministero ex legge n.285/77 (n.24 carriera direttiva, n.451 carriera di concetto, n.842 carriera esecutiva, n.327 carriera ausiliaria, n.86 operai) sono stati già ultimati avuto riguardo a quelli concernenti il conseguimento della qualifica di commesso amministrativo e di operaio comune, mentre si prevede di poter ultimare entro il corrente anno l'espletamento dei rimanenti esami (carriera direttiva, di concetto, esecutiva).

Nel quadro degli obiettivi finalizzati all'aggiornamento del Catasto, la Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. ha predisposto ed avviato, in applicazione della legge 1° giugno 1977, n.285 e successive modificazioni, un programma per la assunzione di giovani: tale programma è stato finanziato dal CIPE nella seduta del 30.11.1977 ed ha avuto inizio il 1°3.1978.

Attualmente presso i diversi Uffici Tecnici Erariali risultano in servizio 2.705 giovani distinti tra 2^ 3^ e 4^ categoria.

I giovani assunti hanno risposto nella quasi totalità alle aspettative, dal momento che hanno contribuito non poco al contenimento dell'arretrato nel settore catastale.

Attualmente sono in corso di espletamento gli esami di idoneità previsti dalla legge 33/80.

Sono stati conclusi quelli per la carriera ausiliaria, saranno ultimati entro il mese di ottobre p.v. quelli per la carriera esecutiva, e sarà iniziato nel mese di settembre il colloquio per la carriera di concetto.

Per l'inizio del prossimo anno saranno completate le rispettive graduatorie e, nei limiti previsti dalla legge 33/80, i giovani verranno immessi nei ruoli organici.

Legge 27 dicembre 1977 n. 984

Relativamente all'attuazione della legge che ha previsto l'istituzione del capitolo di spesa, si comunica che la Direzione Generale del Demanio ha continuato la gestione "per conto" dei canali demaniali trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art.12 della legge 27.12.1977, n.984.

Ciò fino alla consegna dei canali, effettuata per la quasi totalità entro il 17 marzo 1981, nonchè per la definizione delle situazioni contabili relative ai lavori effettuati anteriormente al 1978, di pertinenza dello Stato, e per quelli successivi fino alla consegna predetta, di pertinenza delle Regioni, che provvederanno al rimborso della spesa relativa.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI DI INTERVENTO E PER LEGGI

DIREZIONE GENERALE DELL'ATTUAZIONE

PREMESSA	Pag.	323
AGRICOLTURA		
Legge 6 giugno 1974, n. 317	»	324
Legge 9 maggio 1975, n. 153	»	324
Legge 10 maggio 1976, n. 352	»	326
Legge 1 luglio 1977, n. 403	»	326
Legge 27 dicembre 1977, n. 984	»	327
Legge 20 ottobre 1978, n. 674	»	328
EDILIZIA SCOLASTICA		
Legge 5 agosto 1975, n. 412	»	328
ALTRI (vari)		
Legge 28 marzo 1968, n. 437	»	330
Legge 10 maggio 1976, n. 261	»	330
Legge 23 marzo 1973, n. 36 e legge finanziaria n. 119/81	»	331
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e legge finanziaria n. 119/81	»	331
SANITÀ		
Legge 23 dicembre 1978, n. 833	»	331
DISINQUINAMENTO ACQUE		
Legge 24 dicembre 1979, n. 650	»	333
IDROVIE		
Legge 7 luglio 1980, n. 298	»	333
INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA		
Legge 14 maggio 1981, n. 219	»	334

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLO STATO ATTUATIVO DELLE LEGGI
PIURIENNALI DI SPESA (art.15 legge 468/78)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento, per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1981, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (ex art.9 legge 281/70), per l'importo di lire 1.750.869.368.000.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (ex art.51 legge 833/78) , per l'importo di lire 510 miliardi.
3. Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo (ex legge Merli-bis), per un importo di lire 350 miliardi.
4. Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili (L. 7 luglio 1980, n. 298).
5. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (L. 14/5/81, n. 219); per l'importo di lire 2.000 miliardi.

1. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO (ex art. 9, L. 281/70),

L'art. 9 della L. 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, secondo lo art. 2, lett.a),b) e c) della L. 356/76, come segue:

- a) Quota fissa (lire 315 miliardi annui e, a partire dal 1978, lire 361,5 miliardi annui).
- b) Quota variabile, determinata annualmente con legge di bilancio, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa dello incremento prezzi nella variazione del P.I.L. ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975, risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese.
- c) Ulteriore quota variabile, pure determinata con legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare, per le quali è prevista la confluenza nel fondo per i programmi regionali di sviluppo.
- d) Altre leggi - fuori quota variabile, di cui al punto c) - che confluiscono pure nel fondo per i programmi regionali di sviluppo.

Enti destinatari delle risorse finanziarie di tale fondo riguardano tutte le Regioni, ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province autonome di Trento e Bolzano.

I criteri di ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome - del fondo in oggetto sono annualmente determinati dal CIPE, con propria delibera, sentita la Commissione Interregionale, di cui all'art. 13 della L. 281/70.

L'ulteriore quota variabile, di cui alla lett.c) del citato art.2, della L. 356/76, per il corrente esercizio 1981, ammonta complessivamente a lire 390.001.299.000, secondo la determinazione stabilita con legge di bilancio n. 164/81.

L'ammontare complessivo degli stanziamenti previsti dalle altre leggi - fuori quota variabile, di cui all'art. 2, lett.c) della legge 356/76 - è di lire 737 miliardi.

Questa quota comprende pure stanziamenti relativi a normative di contenuto particolare, che vengono fatti confluire con decreti ministeriali del Tesoro; per l'anno in corso a tutt'oggi, sono confluite nel fondo art. 9 lire 226 miliardi, previsti dal 4° comma dell'articolo 10 della legge finanziaria n. 119/81, finalizzati agli interventi, di cui all'art. 149 del T.U. approvato con D.P.R. 218/78.

L'articolazione della quota variabile, ex art. 2, lett.c) della legge 356/76 ed altre leggi - fuori quota variabile - per settori organici di interventi regionali, è la seguente:

1.1. AGRICOLTURA

LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 317.

Piano agricolo in applicazione del regolamento CEE n. 2511/69.

Autorizza una spesa complessiva di lire 180 miliardi, ripartiti fra gli esercizi dal 1974 al 1979.

Rimangono ancora da trasferire, a cura del Ministero del Bilancio, lire 60 miliardi (40 del 1978 e 20 del 1979), per i quali si è in attesa di una riformulazione del piano agricolo.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153.

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Prevede un'autorizzazione di spesa per complessive lire 566,6 miliardi, ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981. La disponibilità di lire 25 miliardi, relativa al limite d'impegno 1978 - ex art. 6, lett.a) - è stata impegnata nel corso

del 1979 e le singole quote regionali sono state, effettivamente, accreditate alle Regioni, nel corso dell'esercizio 1980. Nell'esercizio 1979, è stata soltanto impegnata la seconda annualità del predetto limite d'impegno 1978, mentre si è potuto provvedere, nel corso dell'esercizio 1980, al relativo pagamento.

Rimangono ancora da erogare alle Regioni le annualità 1978 e 1979, relative ai pregressi limiti d'impegno, compresi dal 1974 al 1977 - ex art. 6, lett.a), dei quali sono state erogate a suo tempo dal MAF soltanto le prime rate.

Tali annualità, poste a carico del Ministero del Bilancio e della P.E. - a partire dal 1978 - ammontano a lire 70 miliardi.

La loro erogazione potrà aver luogo, ovviamente, solo allorché il MAF erogherà le annualità successive alle prime dei richiamati limiti d'impegno 1974 - 75 - 76 - 77.

Della somma autorizzata per il 1980, da trasferire, pure a cura del Ministero del Bilancio - per un importo complessivo di lire 95,8 miliardi, - è stata impegnata nel corso dell'esercizio 1980 solo la quota di lire 800 milioni, di cui all'art. 6, lett.c), non ancora potuta erogare, a causa della limitata autorizzazione di cassa, per l'esercizio 1981 - disposta con legge di bilancio, che, per il fondo art. 9, è pari a sole lire 1.500 miliardi.

A partire dal 1981 e fino al 1993, rimane, salvo nuove disposizioni di legge, solo la somma di lire 95 miliardi, per il pagamento alle Regioni delle annualità dei LL.II. predetti (ex articolo 6, lett.a), L. 153/75 in questione.

All'erogazione di tali disponibilità, si provvederà sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione e Provincia autonoma, così come disposto con delibera CIPE dell'11/12/80.

A tutt'oggi, avendo adempiuto solo alcune Regioni, peraltro con documentazione non soddisfacente, non si è potuto impegnare lo stanziamento 1981.

Infine, poichè le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizzazioni di spesa a carico del fondo regionale di sviluppo saranno, rispettivamente:

lire 85 miliardi, nel 1994 (95 meno 10);

lire 70 miliardi, nel 1995 (95 meno 10 e meno 15);

lire 50 miliardi, nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20) e, infine,

lire 25 miliardi, nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25).

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352.

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Viene autorizzata con l'art. 15, una spesa complessiva di lire 326,6 miliardi, ripartita negli anni dal 1976 al 1980.

Fino al 1977, le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal MAF.

A far tempo dall'esercizio 1978, è subentrato il Ministero del Bilancio e della P.E., che, nel 1979, ha impegnato la disponibilità di lire 86,9 miliardi - autorizzata per lo stesso esercizio finanziario. Tale somma è stata erogata nel 1980.

Relativamente allo stanziamento di bilancio per il 1980, per lo importo di lire 88,4 miliardi, nel corso dell'esercizio 1980 è stata impegnata la quota di lire 82,4 miliardi, non potuta erogare nell'esercizio 1981, a causa delle già citate limitate disponibilità di cassa. Per le disponibilità, relative ai LL.II., di cui agli artt. 10, lett.a) e 15 lett.c), -pari a complessive lire 6 miliardi - con delibera CIPE dell'11/12/80, si è disposto che le erogazioni avvengano sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione. Così come per i LL.II. della L. 153/75, anche per questi non si è potuto procedere all'impegno.

Per l'esercizio 1981 viene stanziata la somma complessiva di lire 27,5 miliardi, ancora non impegnata, suddivisa in lire 19 miliardi, relativi a disponibilità residuali recate dalla Legge per il decorso esercizio 1978 e in lire 8,5 miliardi, relativi ai LL.II. annualità dal 1976 al 1980.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 403.

(Legge Marcora).

Art. 1: E' previsto, al 1° comma dell'art. 1, un incremento del fondo regionale di sviluppo di lire 330 miliardi nel 1977 e di lire 300 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.

La somma di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1979, è stata impegnata nello stesso anno ed accreditata alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

La disponibilità relativa al 1980, pari a lire 300 miliardi, è stata impegnata nell'esercizio 1980 ed accreditata alle Regioni nel corrente esercizio 1981.

Per quanto concerne la disponibilità di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1981, è intervenuto l'art. 28 della legge finan-

ziaria 119/81, che eleva le citate disponibilità per il 1981 a lire 450 miliardi; inoltre, tale legge stanziava per gli esercizi 1982 e 1983, rispettivamente, le somme di lire 550 miliardi e di lire 650 miliardi.

Per lo stanziamento di lire 450 miliardi, bisognerà riproporre le procedure istruttorie per una "eventuale" riparametrazione.

Art. 2: Stabilisce un limite d'impegno per l'esercizio 1977, pari a lire 30 miliardi.

All'erogazione della prima annualità ha provveduto il MAF, per quelle successive - confluite nella quota c) dell'art. 2, L.356/76 fino all'anno 1980 - si è già provveduto all'accreditamento alle Regioni.

L'annualità 1981, invece, ancora non è stata impegnata.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984.

(Quadrifoglio)

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 miliardi, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'art. 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei settori potranno essere variate annualmente, in aumento o in diminuzione dal CIPAA e che, in sede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscrivere in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9, L.281/70. Relativamente all'esercizio 1979, le disponibilità finanziarie, quantificate dal CIPAA, ammontano a lire 316,035 miliardi e sono state impegnate nel corso dell'esercizio 1979 ed accreditate alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

Per quanto riguarda, infine, la competenza autorizzata per l'esercizio 1980 - pari a lire 845,461 miliardi - essendo stata apportata - con decreto del Tesoro - una variazione in aumento del fondo programmi regionali di sviluppo, in termini di autorizzazione di cassa, per sole lire 733,9 miliardi, è stato possibile impegnare solo quest'ultimo importo.

Inoltre, data la limitata cassa autorizzata con legge di bilancio, dell'importo impegnato - pari a lire 733,9 miliardi - sono stati concessi anticipi a favore di tutte le Regioni e Province autonome per sole lire 526.741.444.408.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978 N.674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Ha lo scopo di integrare il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

Agli articoli 9, comma secondo, 10 primo comma, della legge, viene autorizzata una spesa rispettivamente di lire 70 miliardi ripartita in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 all'84 e 6 miliardi ripartita in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1979 all'84.

Le somme da assegnare alle Regioni ammontano, cumulativamente, per gli esercizi 1978, 1979, 1980 e 1981 a 1.43 miliardi; per poter procedere alla ripartizione, si è in attesa che le Regioni stesse determinino le modalità per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

1.2 EDILIZIA SCOLASTICALEGGE 5 AGOSTO 1975 N.412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento.

Si prevede, ai sensi dell'art. 2, che gli interventi in materia di edilizia scolastica siano attuati sulla base di due programmi triennali riferiti, rispettivamente, agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

La procedura per la programmazione prevede che la somma a disposizione per le singole Regioni e le disponibilità annuali siano indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con quello dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione Interregionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva per la realizzazione dei due programmi in discorso è di 1.1.850 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dei LL.PP., a cui si aggiungono 0,8 miliardi ai sensi dell'art.11 (rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica), a carico del Ministero della P.I..

Inoltre, ai sensi dell'art.8, è autorizzata la spesa di 1.100 miliardi, per gli interventi urgenti, distribuiti negli anni dal 1976 al 1981.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale, è stato a suo tempo approvato, con decreto dei Ministri dei LL.PP. e P.I., il piano contenente la ripartizione tra le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano - di un ammontare complessivo di lire 775,2 miliardi, distribuito nell'arco temporale 1975 - 78 (lire 19,011.411 miliardi per il 1975, lire 198,455.856 miliardi per il 1976, lire 242,492.493 miliardi per il 1977 e lire 315,240.240 miliardi per il 1978).

Successivamente, per la copertura finanziaria del 2° programma, è stato, altresì, approvato - con decreto sempre a cura del Ministri dei LL.PP. e P.I. - il piano di riparto per un ammontare complessivo di lire 1.026 miliardi, distribuito nel periodo 1978 - 82, (in lire 73,285.714 miliardi, per il 1978, lire 293,142.857 miliardi per il 1979, lire 342 miliardi per il 1980, lire 293,142.857 miliardi per il 1981 e lire 24,428.572 miliardi per il 1982).

A partire dal 1978, la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali, con l'esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale - è passata, ai sensi del D.P.R. 616/1977, al Ministero del Bilancio e della P.E., che ha provveduto a trasferire alle Regioni a statuto ordinario le disponibilità, relative all'anticipo del 5% (previsto dall'art. 6) dell'assegnazione per gli anni 1978, 1979, 1980.

Trattasi di importi, rispettivamente, pari a lire 321,738 miliardi, a lire 234,502 miliardi e a lire 273,585 miliardi.

In particolare, le disponibilità relative al 1978 sono articolate in due tranche, delle quali la prima rientra nel 1° programma triennale 1975/77, mentre la seconda tranche riguarda il 2° programma triennale 1978/80.

Alla Regione CALABRIA sono stati trasferiti, sinora, soltanto i fondi relativi al 5% della 1^ tranche 1978, in quanto trattasi di disponibilità recate dal 1° programma triennale. Per la 2^ tranche 1978 e per gli esercizi successivi, non si è potuto ^{invece} provvedere al riguardo, perchè i competenti organi collegiali della Regione hanno approvato il 2° programma triennale 1978/80 in data recente.

Ora, si potrà procedere all'impegno e successivo accreditamento a favore della Regione CALABRIA delle quote relative al 1978 ed agli anni successivi.

Le disponibilità finanziarie relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, al netto dell'anticipo del 5% dei fondi stanziati per ciascuno dei medesimi esercizi, ammontano complessivamente a circa lire 1.012,7 miliardi.

Alla data del 31/12/80 risultano impegnate ed erogate complessivamente - in base alle dichiarazioni rese dagli assessori in teressati, ai sensi dell'art. 113 della legge 88/79 - le seguen ti somme:

- a) A valere sugli stanziamenti 1978 - lire 139.074.310.470 impegnate, lire 81.675.608.906 erogate.
- b) A valere sugli stanziamenti 1979 - lire 62.871.171.183 impegnate, lire 26.506.238.773 erogate.
- c) A valere sugli stanziamenti 1980 - lire 18.117.222.004 impegnate, lire 12.938.772.000 erogate.

Infine, nel periodo 1/1/81 - 30/6/81, risulta essere stato impegnato - sempre sulla base delle dichiarazioni regionali - lo importo complessivo di lire 50.000.112.589, così suddiviso:

- a) lire 17.163.840.753 in conto residui di stanziamento 1978;
- b) lire 29.358.657.670 in conto residui di stanziamento 1979;
- c) lire 3.477.614.166 in conto residui di stanziamento 1980.

Sempre nello stesso periodo, i pagamenti complessivamente ammontano a lire 98.158.929.750, così suddivisi:

- a) lire 56.615.547.335 in conto residui propri 1978;
- b) lire 36.364.932.410 in conto residui propri 1979;
- c) lire 5.178.450.004 in conto residui propri 1980.

1.3. ALTRE LEGGI (varie).

LEGGE 28 MARZO 1968, N. 437

Provvedimenti straordinari per la CALABRIA.

La spesa complessiva, autorizzata dalla L. 437/68, è di lire 345 miliardi, ripartita nell'arco pluriennale dal 1967 al 1980. La somma relativa al 1979, di lire 24,5 miliardi, è stata impegnata ed accreditata alla Regione stessa nel corso dell'eser cizio 1979.

La somma di lire 24 miliardi per il 1980 è stata impegnata nel cor so dell'esercizio 1980 ed accreditata alla Regione nei primi mesi dell'esercizio 1981.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariata calamità.

All'art. 3 prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 miliardi, a favore della Regione MARCHE, ripartito nel periodo 1972 -

1996.

All'erogazione delle disponibilità fino all'esercizio 1977 - per complessive lire 8,5 miliardi - già è stato provveduto a carico di altri capitoli di bilancio. Le disponibilità poste a carico del cap. 7081 ammontano complessivamente a lire 51,5 miliardi, a fronte delle quali, alla data del 31/12/80, lire 9 miliardi sono stati già impegnati e lire 6 miliardi già erogati; il restante importo di lire 3 miliardi - impegnato nel corso dell'esercizio 1980 - è stato accreditato alla Regione MARCHE nei primi mesi dell'81.

La disponibilità di lire 3 miliardi per il 1981 non è stata ancora impegnata.

LEGGE 23 MARZO 1973 , N. 36 E LEGGE FINANZIARIA N. 119/81.

La legge n. 36/73, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti da calamità naturali, viene rifinanziata dall'art. 15 della legge 119/81, per una disponibilità di lire 50 miliardi, fatta confluire nel cap. 7081 per l'esercizio 1981.

Tale somma ancora non è stata impegnata.

D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218 E LEGGE FINANZIARIA N. 119/81.

Per il finanziamento, nell'anno 1981, degli interventi di completamento da realizzare a cura della CASMEZ, previsti al 1° comma dell'art. 149 del T.U. approvato con D.P.R. 218/78, il capitolo 7081 viene incrementato di lire 226 miliardi.

Allo stato attuale, è ancora in corso di perfezionamento il decreto del Tesoro, che reca la corrispondente variazione in aumento del cap. 7081.

2. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ex art. 51, L. 833/78).

Il fondo in questione - istituito dalla L. 833/78 - relativo al Servizio Sanitario Nazionale, viene quantificato annualmente con la legge di bilancio.

La consistenza di tale fondo per il 1980, stabilita in lire 446 miliardi, è stata ripartita dal CIPE (previo accantonamento di lire 46 miliardi, da destinare ai presidi multizonali ad utenza interregiona

le), che ha individuato tre distinti settori di destinazione:

- a) Costruzione posti ospedalieri;
- b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico;
- c) Altri investimenti.

Più precisamente, la distribuzione settoriale della disponibilità di lire 400 miliardi, stabilita dal CIPE, è la seguente:

- lire 74,827 miliardi, per il settore a);
- lire 88,853 miliardi, per il settore b);
- lire 236,320 miliardi, per il settore c).

Per i primi due settori a) e b), l'erogazione è stata subordinata dal CIPE al frazionamento delle relative assegnazioni, su base trimestrale. Le quote spettanti alle Regioni interessate sui settori a) e b) - relativamente alle quattro trimestralità, per un importo complessivo di lire 163,680 miliardi, sono state regolarmente impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 1980. Pertanto, l'importo complessivo delle disponibilità ancora da impegnare sull'esercizio 1980 ammontano a lire 282,320 miliardi, suddiviso in lire 236,320 miliardi, per il citato settore c) e lire 46 miliardi, accantonati per i presidi multizonali.

Con delibera CIPE del 29/4 - 6/5/1981 vengono stabilite le quote di devoluzione sui residui 1980 e sulla competenza 1981.

Per quanto attiene ai residui 1980, per la quota dei 236,320 miliardi, destinata ad "altri investimenti", vengono riconfermati i criteri di ripartizione stabiliti con la precedente delibera CIPE. Inoltre, con i medesimi criteri adottati per la quota dei 236,320 miliardi, vengono ripartiti altri 41 miliardi - già facenti parte del citato accantonamento di lire 46 miliardi - sempre destinati ad "altri investimenti".

La residua disponibilità dell'accantonamento - pari a lire 5 miliardi - viene destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali. L'assegnazione di tali quote avverrà previo esame dei programmi d'investimento, che ciascuna Regione dovrà presentare.

A tutt'oggi, è in corso di registrazione il D.M. d'impegno della somma di lire 64.584.676.000, suddivisa in lire 59.440.000.000, a valere sulla quota di lire 236,320 miliardi, e lire 5.144.676.000 a valere sulla quota di lire 41 miliardi.

Per quanto attiene la competenza 1981, dello stanziamento complessivo di lire 510 miliardi, viene incorporata in via provvisoria la somma di lire 10 miliardi, da destinare agli Istituti zooprofilattici. Inoltre, un'altra quota pari a lire 76,240 miliardi - da destinare alla costruzione di posti letti ospedalieri - dovrà

essere oggetto di ulteriore deliberazione CIPE.

Pertanto, le disponibilità già ripartite, da destinare al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio, da devolvere in quote trimestrali alle Regioni e Province autonome, ammontano a lire 423,760 miliardi; per tali disponibilità è in corso di perfezionamento il D.M. d'impegno della somma di lire 211,880 miliardi, corrispondente alle prime due trimestralità 1981.

3. NUOVE RISORSE EXTRA FONDO REGIONALE DI SVILUPPO (ex legge Merli bis 650/79).

Riguardano parti di stanziamento ex legge 650/79, recante integrazioni e modifiche delle leggi 171/73 e 319/76, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Sitratta di risorse, che formano oggetto di istituzione di due nuovi capitoli di spesa. Più precisamente, per il 1980, viene prevista - a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 500 miliardi, ex art. 4, 3° comma - una somma di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi ai Comuni ed ai consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammmodernamento degli impianti necessari all'espletamento di servizi pubblici; tale somma costituisce la consistenza del cap. 7083. Inoltre, per lo stesso esercizio 1980, viene prevista - a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 350 miliardi, ex art. 5, 7° comma - una somma pure di lire 75 miliardi, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi alle imprese, che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi; tale somma rappresenta la consistenza del cap. 7084.

Le citate disponibilità, relative ai capp. 7083 - 7084 - pari a complessive lire 150 miliardi - sono state impegnate nell'esercizio 1980 ed accreditate nei primi mesi dell'81.

Per l'esercizio 1981, sui capp. 7083 - 7084 vengono stanziati rispettivamente le somme di lire 212,5 miliardi e di lire 137,5 miliardi, per le quali sono in via di perfezionamento i relativi decreti d'impegno.

4. LEGGE 7 LUGLIO 1980, N. 298.

Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili.

Per tali investimenti, è stata stanziata, per ciascuno degli esercizi 1980/81, la somma di lire 50 miliardi, che grava sul capito-

lo 7085 di nuova istituzione.

Con deliberazione CIPE, è stato ripartito l'intero importo di lire 100 miliardi, suddiviso in lire 50 miliardi, da destinare alla realizzazione di opere idrauliche nei bacini a carattere regionale e lire 50 miliardi, da destinare all'esecuzione di opere di navigazione interna.

Sono in via di perfezionamento i decreti d'impegno, relativi alle quote per i due esercizi 1980 - 1981.

5. INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (L. 14 maggio 1981, n. 219).

Tale legge, all'art. 3, destina al risanamento ed allo sviluppo delle zone terremotate, nel triennio 1981/83, la somma complessiva di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Tale importo è destinato, fino ad un massimo di lire:

- 700 miliardi, ad interventi statali nelle opere pubbliche;
- 900 miliardi, per interventi nei settori di produzione (contributi alle imprese);
- 700 miliardi, a favore delle Regioni BASILICATA, CAMPANIA e PUGLIA, sempre per interventi nei settori di produzione;
- 5.700 miliardi, per interventi regionali e degli enti locali nell'edilizia residenziale e nelle opere pubbliche.

Per l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio dell'apposito capitolo di bilancio n.7500 "Fondo per il risanamento e ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto!.." è in via di perfezionamento il decreto del Tesoro istitutivo del capitolo. In tale fondo non confluiscono i finanziamenti comunitari.

Con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio, vengono stornate dal predetto fondo le somme da destinare:

- alle Amministrazioni statali, mediante iscrizione in appositi capitoli dello stato di previsione di ciascuna amministrazione;
- alle Regioni CAMPANIA e BASILICATA, mediante versamento in appositi c/c infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale;
- ai Comuni e agli altri enti locali delle predette Regioni, mediante versamento in apposite contabilità speciali, aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciali.

Per l'anno 1981, la somma da destinare al costituendo fondo viene determinata in lire 2.000 miliardi.

Infine, all'art. 14, ultimo comma della legge 219/81 - modificato dall'art. 2 del D.L. 333/81 - viene attribuita la possibilità al Commissario, che già gestisce fuori bilancio un apposito fondo istituito presso il Tesoro, di indicare al CIPE ulteriori dotazioni, a valere sulle disponibilità della presente legge.

Il CIPE ha già deliberato sulla ripartizione delle seguenti somme: lire 184,146 miliardi da assegnare ai Comuni; lire 1.000 miliardi da assegnare alle Regioni; lire 200 miliardi da assegnare al citato Commissario, nominato con D.P.C.M. del 24/11/80.

§§§§§§§

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 1° giugno 1977, n. 285	<i>Pag.</i>	341
Legge 5 agosto 1978, n. 469	»	343
Legge 24 aprile 1980, n. 146.....	»	346
Legge 30 marzo 1981, n. 119	»	348

PAGINA BIANCA

1 - Legge 1° giugno 1977, n. 285 (occupazione giovanile)

In attuazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n.285 e successive modificazioni, nell'ambito dei settori di rilevanza sociale del Ministero di Grazia e Giustizia sono stati attuati tre progetti concernenti rispettivamente le controversie individuali di lavoro, gli Istituti di Prevenzione ed i servizi sociali:

A) controversie individuali di lavoro

Nel corso del corrente anno, ha continuato a trovare attuazione negli Uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzogiorno il progetto generale a suo tempo approvato dal Cipe. Con tale progetto, come è noto, sono stati assunti 700 giovani che hanno frequentato anche i relativi corsi di formazione.

Attualmente è in corso l'esame di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il personale interessato, intanto, per effetto della legge 6 febbraio 1981 n.21, seguita a prestare servizio fino alla conclusione delle predette prove.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto continua ad avvenire a mezzo dei funzionari delegati ai quali vengono accreditati i fondi a disposizione assegnati di volta in volta dopo le apposite delibere del Cipe.

A tutto il 30 giugno 1981 sono stati stanziati al capi

tolo 1514 dal Ministero del Tesoro £. 460.000.000,- in conto residui anno finanziario 1980 e £. 4.100.098.500,- in termini di competenza e cassa dell'anno finanziario 1981. I suddetti importi sono stati interamente accreditati e, presumibilmente, utilizzati per i pagamenti relativi alla stessa data.

L'importo di £. 4.281.337.500,-, occorrente per la corresponsione delle retribuzioni al 31 dicembre 1981, è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per la Funzione Pubblica ed al Ministero del Lavoro.

B) Istituti di Prevenzione e servizi sociali

Negli Istituti e servizi penitenziari il relativo progetto, predisposto ai sensi dell'art.26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile ed a suo tempo approvato dal Cipe, ha pure trovato attuazione nelle stesse zone di cui al punto A.

A seguito di tale progetto sono stati assunti, con inizio 1° aprile 1978, in tre cicli di assunzione, n.794 giovani, appartenenti a varie categorie di personale (ragionieri, assistenti sociali, coadiutori, vigilatrici penitenziarie, operai comuni) che hanno pure frequentato appositi corsi di formazione.

Attualmente è in corso l'esame di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nei ruoli del personale degli Istituti di prevenzione e pena e di altre Amministrazioni statali.

Come è noto, il personale interessato, intanto, per effetto della legge 6 febbraio 1981, n.21, seguita a prestare servizio fino alla conclusione delle predette prove.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto continua ad avvenire a mezzo di funzionari delegati ai quali vengono accreditati i fondi a disposizione assegnati di volta in volta a seguito di apposite delibere del Cipe.

A tutto il 30 giugno 1981 sono stati stanziati sul Cap. 2011 del Ministero del Tesoro £.446.000.000,- in conto residuo anno finanziario 1980 e £. 3.174.498.500,- in termini di competenza e cassa dell'anno finanziario 1981. I suddetti importi sono stati quasi interamente accreditati ed utilizzati per i pagamenti alla stessa data.

L'importo di £.3.127.330.000,- occorrente per la corresponsione della retribuzione al 31 dicembre 1981, è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per la funzione pubblica ed al Ministero del Lavoro.

2) Legge 5 agosto 1978, n.469 sulle case mandamentali.

Il 6 settembre 1978 è entrata in vigore la legge 5 agosto 1978, n.469 di modifica dell'ordinamento delle case mandamentali.

In attuazione dell'art. 1 della suddetta legge è stato emesso il 4 dicembre 1978 il D.I. che ha fissato l'elenco definitivo degli Istituti Mandamentali nel numero di 349, poi ri-

dotto a 346, a seguito della soppressione di 3 case mandamentali.

Tali Istituti sono stati ripartiti in tre classi secondo le loro dimensioni:

- classe A capienza da 1 a 15;
- classe B capienza da 16 a 30;
- classe C capienza oltre 30.

Il suddetto D.I. ha fissato, altresì, gli organici del personale di custodia adeguati alle esigenze dei vari Istituti e precisamente:

4 custodi per quelli compresi nella classe A; 6 custodi per quelli compresi nella classe B; 10 custodi per quelli compresi nella classe C, per un numero complessivo di 2092 custodi (la legge in questione aveva fissato un limite massimo di 2144 unità), poi ridotti a 2086 a seguito della predetta soppressione di 3 Istituti.

Inoltre, in considerazione dell'irrilevante presenza di detenute presso le Case Mandamentali, si ritiene opportuno mantenere, su tutto il territorio nazionale, soltanto le sezioni femminili che avevano avuto, negli ultimi tempi, un maggior numero di presenze.

Si fa presente che le somme stanziare per le spese di custodia non vengono utilizzate nello stesso anno in quanto i rimborsi ai Comuni vengono effettuati dopo che questi, allo scadere dell'anno finanziario, inviano i relativi rendiconti, così come previsto dal 2° comma dell'art. 4 della legge n. 469/1978.

Al fine di rendere funzionale, nel più breve tempo possibile, detto settore, l'attenzione dell'Amministrazione si rivolgerà, per l'immediato futuro, alle 346 Case Mandamentali incluse nel D.I. suindicato. Infatti, sono in corso di svolgimento i relativi bandi di concorso per l'assunzione di custodi onde portare al completo, quanto prima, l'organico previsto.

Relativamente al settore edilizio, l'art. 6 della suddetta legge (che prevedeva a favore dei Comuni un rimborso annuo straordinario per i mutui contratti per la ristrutturazione edilizia degli Istituti) è stato supprato a seguito delle nuove disposizioni emanate con le leggi 146/80 (art. 28) e 119/81 (art. 19), come più avanti riferito in sede di trattazione dell'edilizia penitenziaria.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario erogato ai Comuni per spese di funzionamento delle Case Mandamentali (art. 4 della legge in parola), si chiarisce che la competente Direzione Generale ha a disposizione - per detto settore - un importo minimo (L. 141.150.000), rispetto al totale dello stanziamento assicurato sul capitolo n. 2201 del bilancio del Ministero.

Parte di detta somma, pari a L. 130.079.000,- e poi ridotta a L. 127.628.190 a seguito della menzionata soppressione di n. 3 Case Mandamentali, si riferisce all'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 469/78, fissati con D.I. del 6 dicembre 1978.

In concreto, dal momento che detti rimborsi vanno assi-

curati di fatto solo agli Istituti in atto funzionanti, per gli stessi sono stati erogati, dal 1° gennaio al 30 giugno 1981 L. 12.741.720, mentre per l'anno 1980 è stata erogata la somma di L. 48.550.365.

3. - Legge 24 aprile 1980, n. 146 (Legge finanziaria 1980)

- Art. 27, I comma: Acquisizione di beni, attrezzature e servizi.

Lo stanziamento di 150 miliardi di lire, autorizzato con l'art. 27 della legge finanziaria 1980, è stato impiegato, secondo le esigenze dell'Amministrazione della giustizia, per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- misure di sicurezza personale e sugli edifici (autovetture blindate, impianti di allarme ed antintrusione, camere blindate, criptofonia, giubbotti e borse antiproiettile, ecc.)
- automazione dei servizi (studio e sperimentazione di procedure e di apparecchiature di office automation per servizi civili e penali, anche in vista dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale);

- impianti di intercettazioni telefoniche;
- apparecchiature di trasmissione dati (telecopier e phonoprinter)
- attrezzature varie (macchine da scrivere, calcolatrici, fotoriproduttori, off-set, apparecchi per microfilmatura ecc.).
- impianti di sonorizzazione ed amplificazione nelle aule di u - dienza.
- fornitura di libri giuridici ed allestimento di biblioteche.

Al 31 dicembre 1980 risultava impegnata la somma di lire 93.579.915.896, mentre i pagamenti avevano raggiunto l'importo di L. 16.486.818.270; trattandosi di uno stanziamento in conto capitale, i residui di stanziamento, pari a L. 46.420.084.104, venivano conservati nell'esercizio finanziario 1981 con l'istituzione di apposito capitolo di spesa.

In sede di legge di variazione al bilancio 1980, inoltre, l'importo di lire 10.000.000.000 veniva trasportato dal cap.7011 del Ministero di Grazia e Giustizia al cap. 7901 del Ministero delle Finanze per l'acquisto di un immobile in Roma, destinato a nuova sede degli uffici minorili. La pratica relativa è in corso di perfezionamento.

Alla data del 30.6.1981 sui predetti residui di stanziamento risultavano effettuati impegni per L. 38.394.807.813 mentre i pagamenti eseguiti nello stesso primo semestre del 1981 assommavano a L. 18.179.626.895.

4 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria 1981)

Art. 18 - Acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi.

In ordine allo stanziamento di 380 miliardi di lire, autorizzato dall'art. 18 della legge finanziaria 1981, è stato presentato al Parlamento, in conformità a quanto disposto dalla stessa norma, il piano di massima per l'utilizzazione di detti fondi.

Parte dello stanziamento, nella misura di circa 150 miliardi di lire, verrà impiegato per provvedere all'integrazione dei capitoli ordinari più carenti per le note restrizioni di bilancio, mentre il restante importo, pari a 230 miliardi di lire, sarà destinato a spese di investimento. Si prevede, al riguardo, l'impiego di circa 80 miliardi per acquisto di immobili e di 150 miliardi di lire per l'ulteriore potenziamento dei servizi, beni mobili ed attrezzature, sia nel settore dell'amministrazione giudiziaria che in quello dell'amministrazione penitenziaria.

Verrà pure provveduto ad un piano di impiego per l'utilizzo dello stanziamento di 2.500.000.000 di lire da destinare a consulenze, documentazioni, studi e ricerche.

Legge 30 marzo 1981, n. 119 (art.19)A) - Edilizia giudiziaria

Com'è noto, la legge finanziaria 1981, all'art. 19, dopo aver previsto la facoltà per gli Enti locali di contrarre mutui per la costruzione, l'acquisto e qualsiasi intervento edilizio su edifici giudiziari di proprietà degli Enti predetti, stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui così contratti sia assunto in ogni caso a totale carico del bilancio dello Stato.

Tale disposizione innovatrice rispetto a quella contenuta nella legge finanziaria 1980 ha costituito, di per sé, un forte incentivo alle iniziative degli Enti locali interessati. Mentre nell'anno 1980 (ai sensi dell'art. 28 della legge 24 aprile 1980, numero 146) questo Ministero ha approvato n. 103 progetti per una spesa complessiva di L. 138.916.161.000, i progetti approvati al 30 giugno 1981 e destinati sicuramente ad essere finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge finanziaria vigente, ammontano a n. 145 per un importo complessivo di L. 220.905.070.000.

Di detti progetti n. 3 sono relativi alla costruzione di Palazzi di Giustizia di sedi di Corti di Appello (Catanzaro, Catania e Potenza); 44 riguardano edifici sedi di tribunale (come per es. Bologna, Ravenna, Viterbo, La Spezia, Treviso, Verona, ecc.) ed, infine, 98 attengono alla costruzione, ristrutturazione e si-

stemazione di sedi di Pretura.

Sono inoltre attualmente in istruttoria, in quanto ancora mancanti di qualche elemento necessario per ottenere l'approvazione, n. 121, progetti, per una spesa prevista in complessive L. 194.227.175.000, dei quali n. 3 riguardano sedi di Corte di Appello (Ancona, Genova e Torino), n. 18 sedi di Tribunale e numero 100 sedi di Pretura.

In risposta, poi, alle sollecitazioni degli uffici periferici dell'Amministrazione, n. 94 Comuni hanno formalmente manifestato la volontà di effettuare interventi nel campo dell'edilizia giudiziaria, inviando copia della relativa delibera consiliare, corredata da progetti di massima o da semplici relazioni tecniche. L'onere previsto per detti interventi ammonta complessivamente a L. 214.798.608.000.

Altri 54 Comuni hanno, invece, inviato soltanto copia della delibera consiliare riservandosi di produrre la necessaria documentazione tecnica.

Ove avessero seguito, queste iniziative comporterebbero una spesa globale di L. 85.527.271.000.

Complessivamente, pertanto, possono ritenersi previsti, entro il corrente anno, n.414 interventi di edilizia giudiziaria per una spesa totale ad oggi stimabile in L. 715.458.124.000, alla quale vanno aggiunte prevedibili modificazioni in aumento per effetto della lievitazione dei prezzi che potrebbe verificarsi tra la data di approvazione del progetto e quella di concessione del mutuo, nonché tra quest'ultima e l'epoca di esecuzione dell'opera.

B - Settore edilizio delle Case Mandamentali

In tale settore nel corso del 1980 sono stati favorevolmente esaminati circa n. 60 progetti, mentre di circa n.25 si è richiesta adeguata rielaborazione, con una spesa complessiva di £. 388.885.000,-; al 30 giugno 1981, relativamente all'esercizio in corso, può preventivarsi un impegno globale di lire 155.198.394.186,- di cui:

- 1) £.352.570.000,- concernenti i Comuni che hanno già di fatto ottenuto il mutuo finanziario;
- 2) £.23.314.028.561,- relativamente ai Comuni che, ultimato l'iter amministrativo prescritto, hanno avanzato richiesta di mutuo;
- 3) £.11.100.628.000,- per Comuni che si accingono a richiedere un finanziamento;
- 4) £.38.272.167.625,- per Comuni che devono trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione dal lato della tecnica penitenziaria, i progetti esecutivi dell'opera;
- 5) L.74.050.000.000,- per Comuni che stanno per inviare i progetti di massima, per l'esame di cui al punto 4.

Qualora le previsioni precedentemente formulate dovessero trovare piena attuazione nel corso del corrente esercizio, si verrebbe ovviamente a superare il plafond di 700 miliardi stabilito dalla legge finanziaria, con la conseguente necessità, per l'Amministrazione, di fare ricorso a rigorosi criteri di priorità.

Le esigenze dell'edilizia giudiziaria e degli istituti mandamentali che si stanno concretamente manifestando e che dovranno essere soddisfatte nel futuro, postulano, ovviamente, ulteriori interventi nei prossimi esercizi finanziari: per l'esercizio 1982 il Ministero di Grazia e Giustizia ha ritenuto di inoltrare, al riguardo, una richiesta di un plafond pari a 1.200.000.000.000.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 19 maggio 1976, n. 421	<i>Pag.</i>	357
Legge 26 aprile 1974, n. 178.....	»	358
Legge 14 marzo 1977, n. 73	»	360
Legge 9 giugno 1977, n. 358.....	»	362

PAGINA BIANCA

LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 421

Acquisto, ristrutturazione e costruzione stabili da adibire
a sede rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Per quanto concerne la legge n. 421 del 19.5.1976, residuavano alla fine dell'esercizio finanziario 1979, circa 1 miliardo e 997 milioni a cui si sono aggiunti, come competenza per l'esercizio finanziario 1980, 4 miliardi derivanti dalla legge n. 247 del 22.5.80 (legge biennale di spesa che prevede appunto uno stanziamento di 4 miliardi per gli anni 1980-81) e 46 milioni circa derivanti dall'applicazione della legge n. 34 del 3.2.79 (alienazioni o permutate beni demaniali superflui).

Sull'importo globale a disposizione del capitolo 7501 per l'esercizio finanziario 1980 di L. 6 miliardi e 43 milioni, sono stati effettuati pagamenti per un importo di L. 1 miliardo e 553 milioni, con un residuo complessivo al 31.12.1980 di lire 4 miliardi e 490 milioni.

LEGGE 26 APRILE 1974 n. 178Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e scuole italiane all'estero.

In merito alla legge pluriennale di spesa n. 178 del 26/4/1974 in oggetto, si precisa in primo luogo che il periodo di operatività della legge in argomento si è concluso il 31 dicembre 1979.

Relativamente ai residui di stanziamento, questi ammontavano al 31/12/1979 a complessive Lit. 939.870.975 così suddivise :

Lit. 63.000.000	per l'esercizio finanziario 1977;
Lit. 391.923.630	" " " 1978;
Lit. 484.947.345	" " " 1979.

Gli impegni ed i relativi pagamenti effettuati nel corso del 1980 sono stati complessivamente di Lit. 236.534.450 così suddivise :

- 1) Lit. 219.298.450 per acquisto della sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Dakar e spese accessorie (effettuato dall'Ufficio IV della D.G.R.C.);
- 2) Lit. 5.236.000 per il completamento pagamento costruzione scuola di Madrid (effettuato dall'Ufficio V della D.G.R.C.);
- 3) Lit. 12.000.000 per completamento pagamento costruzione scuola di Addis Abeba (effettuato dall'Ufficio V della D.G.R.C.).

I residui di stanziamento a fine 1980 ammontano complessivamente a Lit. 703.336.525 così suddivisi :

Lit. 51.000.000	per l'esercizio finanziario 1977;
Lit. 391.923.630	" " " 1978;
Lit. 260.412.895	" " " 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli interventi globali alla fine dell'esercizio finanziario 1980 sono stati, sia per quello che concerne gli impegni che per i pagamenti pari a Lit. 2.296.663.475 così ripartiti :

	<u>IMPEGNI</u>	<u>PAGAMENTI</u>
es. fin. dal 1974 al 1979	Lit. 2.060.129.025	Lit. 2.060.129.025
es. fin. 1980 (in conto re- sidui al 1979)	Lit. 236.534.450	Lit. 236.534.450

Come già detto nella premessa, la legge n. 178 ha cessato di essere operante il 31/12/1979 e dal momento che si ritiene necessario procedere nel programma di acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e scuole all'estero, soprattutto là dove i canoni di locazione comportano un onere troppo gravoso, è stato proposto un nuovo disegno di legge per il periodo 1980/85.

Con tale disegno di legge, tutt'ora in via di approvazione dai Dicasteri interessati, si potrà disporre di un'autorizzazione di spesa al fine suddetto in ragione di Lit. 3.600.000.000.

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Jugoslavia.

Come noto con Legge 18 novembre 1980 n. 780 venivano prorogate al 30 dicembre 1981 le funzioni del Comitato Interministeriale di Coordinamento per l'attuazione degli Accordi di Osimo, nonché la relativa Segreteria.

Il Decreto Ministeriale datato 1° dicembre 1980, n. 175540, registrato alla Corte dei Conti il 16 dicembre 1980 - registro n.25, foglio 59 - apportando variazione allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1980, sia in termini di competenza che di cassa ha reistituito il Cap. n. 1135 per "Spese di funzionamento del Comitato previsto dall'art. 7 della Legge 14 marzo 1977 n. 73", stanziando la somma di Lire 90.000.000.== che veniva assegnata con D.M. n. 103293 del 27.1.1981, registrato alla Corte dei Conti l'11.2.1981 - registro n.4, foglio 224.

Con Decreto n.4409 bis del 5 dicembre 1980 il Ministero degli Affari Esteri impegnava per pagamento di missione e spese varie effettuate durante l'esercizio finanziario 1980 la somma di lire 45.000.000.==

A seguito di rilievo della Corte circa la competenza di gestione del Capitolo predetto, soltanto in data 1° luglio 1981 il D.M. n.065/2257 - registro n.9 foglio n.352 - autorizzava il Coordinatore del predetto Comitato a gestire per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 i finanziamenti disposti sul Cap. 1135 del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri per le attività del Comitato stesso su apertura di credito e con l'obbligo della presentazione del rendiconto secondo le norme amministrativo-contabili vigenti.

L'ordine di accreditamento n. 1 presentato in data 8 luglio 1981 per la somma di Lire 45.000.000.== veniva perfezionato in data 4 settembre c.m.-

Premesso quanto sopra, per quanto si riferisce al Cap. 1135/R sono attualmente in corso i pagamenti vari ed il relativo rendiconto sarà presentato appena saranno ultimate tutte le operazioni.

LEGGE 9 GIUGNO 1977, N.358 (1)

Partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea.

La partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea è regolata dalla legge di ratifica della Convenzione ASE (Legge 9 giugno 1977 n.358), la quale prevede la determinazione annuale, in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato, degli stanziamenti occorrenti all'attuazione degli accordi già in atto o che potranno essere sottoscritti in se de di Agenzia.

In precedenza all'emanazione di detta legge, e cioè per gli esercizi anteriori al 1978, i contributi italiani all'ASE sono stati pagati in base al combinato disposto dalle leggi 6 agosto 1974 n. 390 e 1° aprile 1975 n. 174.

I programmi dell'Agenzia Spaziale Europea si possono classificare sotto le due seguenti voci:

- programmi obbligatori che comprendono i programmi scientifici e di ricerca, con i contributi finanziari che sono in questo ca so versati in ragione del P.N.L. dei singoli Paesi membri. Con lo stesso meccanismo è anche calcolato il contributo alle spese generali dell'Agenzia;
- programmi facoltativi che riguardano soprattutto i satelliti di applicazione e il lanciatore europeo. Per essi i livelli di con tribuzione dei singoli Paesi membri sono decisi caso per caso in base all'interesse che il Paese stesso annette al programma e in relazione alla sua partecipazione industriale.

Per quanto riguarda l'Italia, la partecipazione ai program mi facoltativi dell'ASE ed il relativo stanziamento finanziario sono decisi dal CIPE. Questo, nella seduta del 26 ottobre 1978 ha espres so parere favorevole alla partecipazione italiana ad una

serie di nuovi programmi facoltativi che comporteranno per l'Italia un onere complessivo di 45,8 miliardi di lire (prezzi 1977) da erogarsi nel quinquennio 1978-1982. Inoltre, nella riunione tenutasi in data 25 ottobre 1979 il CIPE ha deciso un ulteriore stanziamento complessivo di 60,45 miliardi di lire. Tali somme vanno ad aggiungersi ai contributi per i programmi facoltativi decisi in precedenza e a quelli per i programmi obbligatori.

Per il 1981 è previsto uno stanziamento globale di 70 miliardi di lire.

Per quanto riguarda gli anni successivi, occorre tener conto, da un lato del previsto completamento dei programmi già in corso e del venir meno quindi del relativo onere, nonchè, dall'altro, dei nuovi programmi che potranno essere proposti dall'ASE e sui quali sarà chiamato di volta in volta a pronunciarsi il CIPE.

- (1) - Non inserita nel quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica in quanto trattasi di legge le cui autorizzazioni di spesa sono stabilite annualmente con legge di bilancio.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 5 agosto 1975, n. 412, art. 7	Pag.	369
Legge 6 marzo 1976, n. 50	»	370
Legge 1 giugno 1977, n. 285	»	373

PAGINA BIANCA

LEGGE 5 AGOSTO 1975, N.412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di
intervento

In merito allo stato di attuazione dei compiti e dei programmi di edilizia scolastica sperimentale previsti dall'articolo 7 della Legge n. 412 per i quali è stata stanziata la somma di L. 50 miliardi, che la Legge stessa ha ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1981, si riferisce quanto segue:

- al 31.12.1980 sono stati assunti impegni pari a L. 21.174.877.196 per la realizzazione di n. 19 edifici scolastici previsti in tre programmi sperimentali, in attuazione dei quali sono stati banditi i relativi appalti - concorsi rispettivamente in data 22.3.1976, 28.9.1977 e 4.12.78 e stipulate n. 2 convenzioni per un importo di L. 136.430.000.
- alla data del 30.6.1981 sono stati effettuati pagamenti per un importo di L. 17.800.977.480 di cui L. 13.913.486.830 relativi ai 19 edifici scolastici di cui n. 12 realizzati e n. 7 in corso di costruzione; L. 34.810.000 per pagamenti relativi alle convenzioni stipulate con il Censis e con l'Università di Perugia e L. 3.852.680.650 per i pagamenti delle revisioni prezzi relative ai contratti di cui sopra, il cui impegno è stato assunto all'atto stesso del pagamento, per la natura della spesa.
- entro il 31.12.1981 si prevede di effettuare pagamenti per altri 7 miliardi circa per ulteriori acconti contrattuali e 3 miliardi per revisione prezzi.
- per quanto riguarda gli impegni ed i pagamenti che si ritiene interesseranno il 1982, in data 11.5.1981 è stato bandito un appalto - concorso relativo al 4° programma di edilizia scolastica sperimentale che comprende la realizzazione di n. 8 edifici con una previsione di impegno di spesa di circa 14 miliardi.
Nel corso dell'anno stesso, si ritiene di effettuare pagamenti per circa 10 miliardi.

LEGGE 6 MARZO 1976, N. 50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria

La legge 6.3.1976 n.50 ha stanziato, per il sessennio 1976/81, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi per opere di edilizia universitaria a favore delle Università statali e delle altre Istituzioni universitarie di cui all'art.1 della legge stessa.

Detto importo, ai sensi dell'art.1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario	1976
75 " " " "	1977
125 " " " "	1978
150 " " " "	1979
100 " " " "	1980
50 " " " "	1981

550 miliardi

I predetti fondi sono stati già ripartiti rispettivamente per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale (535.412 milioni) e per quella sportiva (11.000 milioni) tra le Università (e tra queste di recente, anche le nuove Università istituite ai sensi dell'art. 10 della legge 30.11.1973 n.766) e le altre Istituzioni universitarie.

Resta, tuttora, da ripartire, anche se è in corso la relativa istruttoria per la ripartizione, una residua parte (3.588 milioni) dell'accantonamento espressamente previsto dalla legge per fronteggiare gli eventi non prevedibili.

Come previsto dalla legge n.50 i fondi sono stati ripartiti con vari DD.MM. su proposta del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria istituito ai sensi dell'art.4, "sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso".

Sulla base delle predette assegnazioni le Università e le altre

Istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi, programmi che sono stati successivamente e progressivamente approvati con singoli decreti ministeriali.

Le procedure di programmazione disposte dalla legge (lavori del Comitato Centrale relativi alla formulazione - sulla base di parametri tecnici predeterminati - delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna università dei programmi delle opere da realizzare e connesse istruttorie) hanno comportato tempi relativamente lunghi, con il conseguente slittamento al 1978 dell'inizio della fase esecutiva delle opere programmate dalle Università e riducendo di fatto, ad un triennio la effettiva operatività del programma edilizio poliennale 1976-81.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge n. 50, la legge stessa, all'art. 10, ha previsto anche la possibilità, da parte delle Università, di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, con la concessione di contributi in conto interessi da parte dello Stato. Al riguardo deve precisare che le richieste inoltrate al Ministero del Tesoro per la iscrizione in bilancio dei limiti di impegno per gli anni 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 (e, ai fini del bilancio triennale, anche 1982-83), occorrenti per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi (contributi pari all'intero ammontare degli stessi), non hanno trovato una positiva risposta; il predetto Dicastero ha sinora risposto che la previsione dell'art. 10 della legge n. 50/76 è in contrasto con i principi ispiratori della legge 5 agosto 1978 n. 468, sulla riforma del bilancio statale, in ossequio ai quali dovrebbe tendersi ad evitare che nell'ambito del settore pubblico venga a ricostituirsi una pluralità di centri di indebitamento.

Attualmente le Università e le altre Istituzioni universitarie stanno realizzando le opere previste nei rispettivi programmi ed il Ministero - in relazione ai fabbisogni di spesa - sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle contabilità speciali.

Infatti, secondo le norme stabilite dall'art. 11, comma decimo e successivi, del D.L. 1.10.1973 n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30.11.1973 n. 766, i fondi vengono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stesse, in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa per l'attuazione dei programmi, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai Rettori e ai legali rappresentanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti, da parte delle Università e delle altre Istituzioni, i relativi pagamenti, in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione delle opere previste nei programmi edilizi.

Per i predetti fondi, le Università presentano trimestralmente il rendiconto alle Ragionerie Regionali competenti per territorio.

Una prima indagine avviata da questo Ministero sullo stato di attuazione delle singole opere programmate ai sensi della legge n. 50 ha consentito di rilevare che, al marzo 1981, i 3/4 dei contributi assegnati alle Università per il programma sessennale 1976-81 si riferiscono ad opere con contratto di appalto stipulato o con progettazione affidata.

Risulta inoltre effettivamente erogato, al primo semestre 1981, un importo complessivo di 196 miliardi, che nel tempo si così distribuito:

(dati arrotondati)

(in miliardi)

1978	22
1979	34 (pari ad un incremento di oltre il 50% rispetto al 1978)
1980	82 (pari ad un incremento di oltre il 140% rispetto al 1979)
1981	58 (nel solo periodo gennaio - giugno)
	196

La tendenza espansiva registratasi nei trascorsi anni nella utilizzazione dei fondi consente di prevedere che l'erogazione avrà una ulteriore spinta moltiplicatrice e che potrà aggirarsi per l'anno in corso intorno ai 190.000 milioni, con previsione di completa erogazione dei fondi nel 1982.

La situazione delineata lascia, quindi, prevedere un progressivo riassorbimento dei residui passivi formati in parte per lo slittamento del tempo di inizio (1978) del programma edilizio poliennale 1976-81 ed in parte anche per i tempi tecnici necessari per dare avvio ai provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione di una opera pubblica (acquisizione delle aree con connessi problemi urbanistici, messa in gara ed esecuzione delle opere, procedure di controlli tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione di un'opera pubblica).

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

L'Anno in corso, per quanto attiene l'attuazione della legge 285/1977, rappresenta l'epilogo dei programmi del progetto occupazionale avviatisi il 1/5/78 per il settore agrario dell'Istruzione tecnica e professionale (Cap. 2410). Infatti esso progetto, attraverso varie fasi ha visto la sua conclusione con il superamento da parte dei giovani interessati degli esami di idoneità che hanno consentito loro l'inserimento in graduatorie permanenti in qualità di personale non di ruolo illicenziabile docente (insegnanti tecnico-pratici) e non docente (aiutanti tecnici) della scuola. Posizione dalla quale potranno uscire gradualmente compatibilmente con la disponibilità dei posti nell'organico nella misura del 50% così come dispone l'art. 26 della legge 33/80.

Pertanto, gli oneri finanziari a carico del cap. 2410 del bilancio dello Stato cessano dal 1/7/81 atteso che dalla medesima data detto personale è stato assorbito dalle scuole dove originariamente sono stati assunti dotate di autonomia amministrativa e personalità giuridica.

Nella sua formulazione originaria il progetto prevedeva 440 unità di giovani da occupare divisi tra le qualifiche di operatori tecnici e coadiutori tecnici alle quali si accedeva, attraverso le liste degli Uffici di collocamento possedendo per i primi il diploma di perito tecnico od agrotecnico e, per i secondi quello di scuola media inferiore.

Ne sono stati assunti invece 392 che nel tempo dal 1978 ad oggi sono ulteriormente diminuiti tanto da giungere agli esami di idoneità nel complesso soltanto 329 unità.

Si può concludere che allo stato attuale, salvo quant'altro occorra per fare fronte agli oneri di competenza fino alla data del 30.6.81 nonché quelli inerenti le indennità di fine rapporto ancora non quantificati, l'ammontare dell'onere sin'ora sostenuto è di L.9.614.211.92 complessive,

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 29 aprile 1976, n. 178.....	Pag.	379
Legge 26 aprile 1976, n. 189.....	»	381
Legge 1 giugno 1977, n. 285.....	»	384
D.P.R. 2 maggio 1978, n. 273.....	»	386
Legge 26 aprile 1978, n. 189.....	»	387
Legge 8 luglio 1980, n. 336.....	»	388

PAGINA BIANCA

LEGGE 29 APRILE 1976, N. 178

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la
fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle fa-
miglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore dei comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 aprile 1976, n.178 il Ministero dell'Interno è tenuto al pagamento delle spese per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Per le finalità suddette sono state autorizzate dalla citata legge le seguenti spese:

	<u>Lire</u>
Anno 1976	1.800 milioni
Anno 1977	1.800 milioni
Anno 1978	1.300 milioni
Anno 1979	800 milioni
Anno 1980	400 milioni

Per l'esercizio 1976, su segnalazione delle Prefetture interessate, sono stati emessi accreditamenti per lire 558.960.000.

A nulla sono valse le insistenze pressanti per conservare disponibilità del residuo importo di lire 1.241.040.000, che è stato passato in economia.

Per l'esercizio 1977, su segnalazione delle Prefetture interessate, sono stati emessi accreditamenti per lire 1.800 milioni di cui lire 255.200.000 per il pagamento a saldo delle spese del 1976.

E' stato integralmente utilizzato il fondo assegnato.

Nel 1978 sono state accreditate lire 34.350.000 per il pagamento a saldo di spese del 1977 e lire 1.265.650.000 per spese relative al periodo 1° gennaio - 30 giugno 1978. Sono state se-

gnalati dalle Prefetture fabbisogni per lire 734.143.500 a saldo delle spese per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1978.

Inoltre per il 1979 è stato segnalato un fabbisogno di lire 1.905.272.460.

Di conseguenza il fondo di lire 800 milioni assegnato per l'anno 1979 è stato utilizzato per lire 734.143.500 per il saldo delle spese relative al 1978 e per lire 65.856.500 come anticipo delle spese per il 1979.

Inoltre il fondo di lire 400 milioni assegnato per il 1980 è stato interamente utilizzato come ulteriore anticipo delle spese per il 1979.

Rimangono ancora da pagare su segnalazione delle Prefetture competenti lire 4.200.000.000 per il saldo delle spese del 1979 e del 1980.

Ai fini di sanare la gestione contabile rimasta in sospeso il Governo ha presentato apposito disegno di legge recante ulteriori finanziamenti per le opere di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del 1968.

Detto disegno di legge è stato convertito con la legge 7 marzo 1981, n. 64.

L'articolo 4 della citata legge, oltre a prorogare le provvidenze in parola sino al 1983, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere nello stato di previsione della spesa dello stesso per l'anno 1981 la somma di lire 7.500 milioni per provvedere al pagamento del maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica.

LEGGE 26 APRILE 1976, n. 189

Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia (cap. 1576).

La concessione di detti contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia discende dalla legge 26 aprile 1976, n. 189, che ha ulteriormente prorogata la concessione di detti contributi sino al 1980.

Al fine predetto è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi.

A causa della lentezza con cui i comuni interessati presentano la documentazione, ogni anno circa un terzo dello stanziamento viene conservato a residui.

Anche per il 1980 non è stato possibile effettuare pagamenti a totale utilizzazione dello stanziamento di bilancio ed al 31 dicembre 1980 risultano residui per lire 2.363 milioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO ASSEGNATO AL CAP. 1576 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'INTERNO,
AI SENSI DELLA LEGGE 24 APRILE 1976, N. 189, CONCERNENTE INTEGRAZIONI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL
QUINQUENNIO 1976/1980

ANNO FINAN- ZIARI	STANZIAMENTO ANNUO	IMPEGNI	P A G A M E N T I			RESIDUI A FINE ANNO		ECONOMIE	PERENTI
			in c/comp.	in c/residui	propri (lettere A e C)	di stanziamento (lettera F)			
1976	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	=	=	1.294.653.000	=		
1977	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	168.793.085 (76)	177.743.085 227.956.620 (76)	1.116.909.915 897.903.295(76)	=		
1978	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	523.550.200 (76) 285.634.890 (77)	1.171.514.080 229.492.985 (76) 358.245.910 (77)	= 372.816.730(76) 650.772.200(77)	123.138.920	357.329.425	
1979	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	232.268.460 (76) 489.088.750 (77) 211.987.805 (78)	1.294.653.000 2.085.495 (76) 128.147.770 (77) 959.526.275 (78)	= 367.955.760(76) 391.781.590(77)	=		
1980	3.000.000.000	3.000.000.000	1.705.347.000	2.085.495 (76) 232.097.380 (77) 481.708.990 (78) 234.688.210 (79)	1.294.653.000 = 107.774.765 (77) 120.487.860 (78) 1.059.964.790 (79)	= 367.955.760(76) 180.057.215(77)	=		
TOTALE	15.000.000.000	15.000.000.000	8.526.735.000	2.861.903.265	2.582.880.415	548.012.975	123.138.920	357.329.425	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI DEL CAPITOLO 1576 DAL 1976 AL 1980		RESIDUI DI STANZIAMENTO	RESIDUI PROPRI	SOMME PERENTI
Ammontare dei residui a fine anno 1976	£.		1.294.653.000	
Pagamenti effettuati nell'anno 1977	"	168.793.085		
" " " 1978	"	523.550.200		
" " " 1979	"	232.268.460		
" " " 1980	"	2.085.495	926.697.240	
Differenza al 31.12.1980	"		367.955.760	367.955.760
Ammontare dei residui a fine anno 1977	£.		1.294.653.000	
Pagamenti effettuati nell'anno 1978	"	285.634.890		
" " " 1979	"	489.088.750		
" " " 1980	"	232.097.380	1.006.821.020	
Differenza al 31.12.1980	"		287.831.980	107.774.765
Ammontare dei residui a fine anno 1978	£.		1.171.514.080	
Pagamenti effettuati nell'anno 1979	"	211.987.805		
" " " 1980	"	481.708.990	693.696.795	
Differenza al 31.12.1980	"		477.817.285	120.487.860
Ammontare dei residui a fine anno 1979	£.		1.294.653.000	
Pagamenti effettuati nell'anno 1980	"	234.688.210	234.688.210	
Differenza al 31.12.1980	"		1.059.964.790	1.059.964.790
Ammontare dei residui a fine anno 1980	£.		1.294.653.000	
Totale complessivo dei residui al 31.12.1980	£.		3.488.222.815	548.012.975
			2.582.880.415	357.329.425

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Occupazione giovanile

Com'è noto, la legge 1° giugno 1977, n.285 e successive modificazioni ha previsto interventi di varia natura da attuarsi nell'arco di un triennio, tendenti ad attenuare il problema della disoccupazione giovanile.

Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle suddette norme, ha predisposto progetti di servizio, debitamente approvati dal C.I.P.E., per l'assunzione di n° 1.924 giovani da utilizzare nell'espletamento dei servizi amministrativo-contabili e tecnici antincendi presso gli uffici periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei servizi connessi alla depenalizzazione ed al rilascio delle patenti di guida presso le Prefetture.

Per il finanziamento delle relative spese, ivi comprese quelle concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, sono stati iscritti nello stato di previsione dell'Interno i capitoli 1024 (per i servizi amministrativo-contabili, depenalizzazione e patenti di guida) e 3016 (per i servizi tecnici antincendi), con le seguenti dotazioni annuali:

Anno 1977 : cap. 1024	£.	341.569.000	
" 3016	"	<u>949.147.000</u>	£. 1.290.716.000
Anno 1978 : cap. 1024	£.	3.549.467.241	
" 3016	"	<u>=</u>	£. 3.549.467.241
Anno 1979 : cap. 1024	£.	14.599.831.889	
" 3016	"	<u>323.638.480</u>	£.14.923.470.369
Anno 1980 : Cap. 1024	£.	11.767.079.555	
" 3016	"	<u>418.341.708</u>	£.12.185.421.263
per complessive.....			<u>£.31.949.074.873</u>

di cui £.30.257.947.685 al cap.1024 e £.1.691.127.188 al cap.3016.

Su dette assegnazioni sono state disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati di questa Amministrazione per

complessive £.24.836.800.078 e sono state dichiarate perenti le somme di £.4.923.180.000 sul cap.1024 e £. 535.356.376 sul cap.3016, per cui alla fine dell'anno 1980 i capitoli di spesa in parola presentano una disponibilità complessiva di lire 1.653.678.319 da utilizzare successivamente.

D.P.R. 2 MAGGIO 1978, N. 273

Interventi assistenziali previsti dal D.P.R. 2 maggio 1978, n.273, a favore dei cittadini italiani che si stabiliscono in Italia in seguito al Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (cap.4292).

La erogazione di detti interventi, a favore dei cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 3 del Trattato su menzionato a seguito del loro trasferimento nel territorio italiano, viene posta a carico del capitolo 4292 appositamente istituito nello stato di previsione della spesa dell'Interno per l'anno finanziario 1978, giusta decreto del Ministro del Tesoro del 23 agosto 1978, n.148022, con uno stanziamento di lire 100.000.000.

Durante l'anno 1978 non venne corrisposto alcun contributo, nell'anno 1979 sono state erogate lire 50.000.000 e nell'anno 1980 sono state erogate £. 25.000.000. La restante somma disponibile é stata dichiarata perente agli effetti amministrativi.

LEGGE 26 APRILE 1978, N. 189.

Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto, Casso e Vajont fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio (cap. 1578).

La concessione di detti contributi a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto, Casso e Vajont fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio discende dalla legge 26 aprile 1978, n. 189, che ha ulteriormente prorogato la concessione di detti contributi sino al 1980.

Per l'esercizio 1980 è autorizzata una spesa di lire 150 milioni.

Lo stanziamento suddetto è stato integralmente utilizzato, nello stesso anno.

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

La legge 8 luglio 1980, n.336, concernente il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha stanziato il fondo complessivo di £. 180.438 milioni, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo.

Detto fondo é stato così ripartito:

Cap.3159 (di nuova istituzione) : acquisto di vestiario e materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco-

Anno 1980	£. 19.950 milioni
" 1981	" 9.400 "
	<hr/>
Totale	£. 29.350 "
	=====

Cap.3160 (di nuova istituzione) : acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici; spese per la relativa gestione ecc.-

Anno 1980	£. 40.300 milioni
" 1981	" 40.350 "
" 1982	" 35.200 "
" 1983	" 35.238 "
	<hr/>
Totale	£. 151.088 "
	=====

Con decreto del Ministro del Tesoro n.157546 del 12.9.1980 sono state messe a disposizione le seguenti assegnazioni per l'anno finanziario 1980, a favore dei sottoindicati capitoli:

Cap. 3159	£. 19.950 milioni
Cap. 3160	" 40.300 "

I predetti fondi sono stati regolarmente impegnati per essere utilizzati in conto residui nell'esercizio successivo a perfezionamento dei contratti stipulati per i relativi servizi.